

Minusvalenza deducibile solo se inerente all'attività

Per la Suprema Corte, l'inerenza richiede che il costo sia finalizzato a un'attività almeno potenzialmente idonea a incidere utilmente sugli utili

/ Leda Rita CORRADO

/ Giovedì 28 febbraio 2013

SHARE

INVIA STAMPA

Con la sentenza n. [4901](#) di ieri, la Corte di Cassazione, ponendo fine ad una controversia tributaria protrattasi per diversi anni, **nega la deducibilità** di una (ingente) **minusvalenza** da cessione di partecipazione per **difetto di inerenza** e violazione del divieto di **abuso del diritto**.

Quanto al primo profilo, la Suprema Corte ritiene che la sussistenza del nesso di inerenza tra la minusvalenza e l'attività della controllante sia smentita dall'**antieconomicità** dell'operazione complessivamente realizzata.

Pur non risolvendosi necessariamente nel rapporto con uno specifico componente attivo del reddito d'impresa, l'**inerenza** (cfr. l'art. 75, comma 5 del TUIR, applicabile *ratione temporis* e oggi sostituito dall'art. 109, comma 5 del TUIR) richiede che il costo sia specificamente **finalizzato** all'esplicazione di un'attività **almeno potenzialmente** idonea ad incidere utilmente sulla produzione degli **utili** (si veda, tra le altre, Cass. n. [12622/2012](#)).

Con riferimento al caso di specie, è valorizzato il collegamento tra il **ripianamento** delle **perdite** da parte della controllante per un importo oltre otto volte superiore al valore della partecipazione e la successiva immediata **cessione** di tale partecipazione ad altra società del medesimo gruppo: vista nel suo insieme, questa sequenza si traduce in un'operazione – già in astratto – **incapace di migliorare la redditività** della controllante.

Il coinvolgimento di una **società** appartenente al **medesimo gruppo** e l'**assenza** di un **obbligo giuridico** in capo alla controllante al ripianamento delle perdite della controllata sono considerati come ulteriori elementi di sospetto. Entra qui in gioco il divieto di **abuso del diritto**, attraverso il mero richiamo delle massime riguardanti il principio generale antielusivo di elaborazione pretoria (sentenze nn. [30055](#), [30056](#) e [30057](#) del 2008): come nella recente sentenza n. [2908/2013](#) (si veda "[L'abuso del diritto non può rafforzare l'antieconomicità](#)" del 14 febbraio), assistiamo anche in questo caso al tentativo di **rafforzare** le argomentazioni "**pro Fisco**" attraverso l'utilizzo dello strumento generale antielusivo.

La pronuncia in commento lascia perplessi anche per un altro motivo.

La scelta della Cassazione di chiudere la controversia in senso sfavorevole al contribuente sembra dettata dal **sospetto** che l'operazione desta nel **suo insieme**, mentre la motivazione appare come una sua **razionalizzazione a posteriori**: i principi enunciati possono però dar adito a **rettifiche** fondatamente contestabili da parte dei contribuenti.

Antieconomicità e inerenza si muovono però su piani diversi

Nel caso di specie, l'**indeducibilità** della minusvalenza ruota attorno alla sua non inerenza filtrata attraverso il **sindacato di congruità del corrispettivo**, non essendo ritenuta conforme alla comune logica economica la scelta di alienare una partecipazione ad un valore notevolmente inferiore rispetto all'ammontare complessivo dei versamenti effettuati per ripianare le perdite della società partecipata.

In realtà, **antieconomicità** e **inerenza** si muovono su piani diversi: la prima rappresenta uno **strumento indiziario** che consente di smascherare **costi fittizi**, perché in tutto o in parte inesistenti, mentre la seconda soddisfa l'esigenza di **impedire la deduzione** di costi sostenuti per fini **personali**, effettivamente sostenuti ma estranei all'attività di impresa.

Un altro equivoco sembra risiedere nella scelta di considerare l'antieconomicità come una **conseguenza logica necessaria** della mancanza di congruità tra i valori posti a confronto, potendo quest'ultima essere giustificata, ad esempio, da strategie commerciali o da un investimento erraneo.



ARTICOLI CORRELATI

Leda Rita CORRADO - [L'abuso del diritto non può rafforzare l'antieconomicità](#) - Eutekne.Info del 14 febbraio 2013

Leda Rita CORRADO - [Sanzioni amministrative applicabili in caso di abuso del diritto](#) - Eutekne.Info del 25 febbraio 2013

IL CASO DEL GIORNO



a cura di Luca MIELE

Svalutazioni degli immobili merce con deducibilità dubbia

Resta dubbia la possibilità di svalutare, con effetto fiscale, gli immobili iscritti in bilancio come rimanenze di magazzino. L'art. 92 del TUIR regola espressamente le svalutazioni relative a beni fungibili, prevedendo specifici limiti al comma 5. Diversamente, per i beni non fungibili, la norma ...

INFOEDITORIALE



ULTIME NOTIZIE

INFOFISCO

Dichiarazione emendabile solo con la prova dell'errore

/ [Alessandro BORGOGGIO](#)

Con la sentenza n. 4910 di ieri, 27 febbraio, la Cassazione ha posto alcuni limiti alla facoltà del ...

INFOFISCO

Royalties a rischio transfer pricing

/ [Gianluca ODETTO](#)

Nella sentenza n. 4927 del 27 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la ripresa a ...

INFOFISCO

Via libera all'ottemperanza se l'Ufficio ricalcola «male» la pretesa

/ [Alfio CISELLO](#)

I giudici di Cassazione, con la sentenza 4884 depositata ieri, 27 febbraio 2013, si sono soffermati ...